

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 18-1130

Emergenza COVID-19. Proroga al 30 aprile 2020 per la presentazione delle istanze relative agli (OGUR), alle (ACS), all'adozione di regolamenti e alla restituzione contrassegni. Sospensione della caccia di selezione e delle attività di censimento e monitoraggio della fauna.

A relazione dell'Assessore Protopapa

Premesso che:

- la legge n. 157 del 11/02/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare detta disposizioni relative alla caccia di selezione, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni;
- il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;
- la DGR del 12 luglio 2010 n. 21 – 313 e s.m.i. autorizza gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) ad istituire, rinnovare, confermare, revocare e/o modificare Aree a caccia specifica (ACS), ubicate nei territori di competenza e finalizzate alla tutela di alcune specie di fauna selvatica e dà indicazioni per la loro istituzione, conferma, rinnovo e revoca;
- con la DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;
- la DGR n. 16-7552 del 7 maggio 2014 ha, tra l'altro, approvato, fatta salva la possibilità di successive modifiche ed integrazioni, i documenti concernenti l'Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) presentati dai Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dai Comprensori Alpini (C.A.) interessati alla gestione degli ungulati, relativi al quinquennio 2014-2018;
- la DGR dell' 8 febbraio 2019, n. 14-8380 ha prorogato di un anno il termine di validità degli OGUR di cui alla DGR n. 16-7552 del 7 maggio 2014, per gli A.T.C. e per i C.A. e la DGR del 7 febbraio 2020, n. 8-984 ha previsto a partire dal 2020, che il documento di Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR), e i piani di prelievo selettivi siano trasmessi in formato digitale;

richiamato, in particolare, che:

la DGR del 12 luglio 2010 n. 21 – 313 ha stabilito che le istanze di istituzione, conferma, rinnovo o revoca delle ACS devono essere presentate dagli ATC e CA alla Regione entro la data del 31 marzo;

la DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i.: ha previsto che “gli OGUR sono predisposti e presentati dagli istituti venatori entro il 31 di marzo e che i Comitati di gestione devono predisporre ed adottare un apposito regolamento che disciplini l'organizzazione della caccia ai bovini e cervidi da trasmettere entro il 31 marzo;

la DGR n. 5-42 del 05 luglio 2019, allegato B) del calendario venatorio 2019/2020 ha previsto la restituzione dei contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati entro il 31 marzo.

Preso atto dell'emergenza Covid – 19 ed in particolare del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Preso atto delle numerose richieste presentate dai Presidenti dei Comprensori Alpini e Ambiti Territoriali di caccia, agli atti del Settore competente, di richiesta di proroga delle date di scadenza sopra indicate, a seguito delle difficoltà intervenute nel riunire i relativi Comitati di gestione e di deliberare le richieste da inviare alla Regione.

Ritenuto, dati i contenuti del citato decreto, di sospendere la caccia di selezione e tutte le operazioni di monitoraggio annuale delle popolazioni di ungulati selvatici sottoposte a prelievo selettivo, svolte mediante la collaborazione di gruppi di cacciatori programmate fino al 3 aprile 2020 e comunque fino a quando permangono le condizioni di emergenza legate al Coronavirus.

Ritenuto, altresì, che la suddetta sospensione potrà essere revocata, qualora venissero meno le condizioni di emergenza legate al Coronavirus con provvedimento del Responsabile del Settore competente.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di prorogare al 30 aprile 2020 le date di scadenza per la presentazione delle seguenti istanze da parte degli istituti venatori:

- richiesta di approvazione del documento di Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR);
- richiesta di modifica del documento di Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR);
- richiesta di istituzione, rinnovo, conferma, revoca o modifica delle Aree a Caccia Specifica;

- di prorogare altresì al 30 aprile 2020 i regolamenti predisposti dagli ATC e CA che disciplinano l'organizzazione della caccia ai bovidi e cervidi e la restituzione dei contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati per la stagione venatoria 2019/2020;

- di sospendere la caccia di selezione e tutte le operazioni di monitoraggio annuale delle popolazioni di ungulati selvatici sottoposte a prelievo selettivo, svolte mediante la collaborazione di gruppi di cacciatori programmate fino al 3 aprile 2020 e comunque fino a quando permangono le condizioni di emergenza legate al Coronavirus. La suddetta sospensione potrà essere revocata, qualora venissero meno le condizioni di emergenza legate al Coronavirus con provvedimento del Responsabile del Settore competente;

- di demandare al Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)